



24051.15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 482/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 24051

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Presidente - Ud. 23/06/2015

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 482-2013 proposto da:

S.P.A. C.F. , in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA , presso lo
 studio degli avvocati

che la
 2015 rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2898

- ricorrente -

contro

- intimata -

Nonché da:

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
1, presso lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato
giusta delega in atti;

- ***controricorrente e ricorrente incidentale*** -

contro

S.P.A. C.F. , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA , presso lo
studio degli avvocati

che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ***controricorrente al ricorso incidentale*** -

avverso la sentenza n. 4673/2012 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 27/06/2012 R.G.N. 4712/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato.

[Signature]



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3.6.2009, proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti della s.p.a., diretta all'accertamento dell'illegittimità del comportamento vessatorio e dequalificante tenuto dalla dal 2002 e del licenziamento disciplinare Intimatogli in data 7.11.2005, con conseguente assegnazione dei compiti inerenti la qualifica di inquadramento contrattuale (7° livello quadri) e comunque confacenti alla professionalità acquisita, con reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento; il Tribunale escludeva pertanto anche la responsabilità risarcitoria della società quanto ai dedotti danni patrimoniali e non patrimoniali (professionale, biologico, esistenziale e morale).

Lamentava la erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la dedotta dequalificazione professionale, giudicando non attendibili le deposizioni rese dai testi e che al contrario avevano descritto la condizione di totale privazione delle mansioni e/o di dequalificazione professionale in capo al escludendo così l'illegittimità del licenziamento disciplinare datoriale giustificato dalla mancata e ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro da parte dei

Riteneva altresì errata l'interpretazione del concetto di mobbing da parte del primo giudice che non aveva considerato complessivamente tutti gli episodi emersi dall'istruttoria testimoniale. Insisteva quindi per la prosecuzione della prova per testi, ove ritenuta necessaria, e l'ammissione di c.t.u. medico legale volta ad accertare l'effettiva consistenza del danno biologico subito con ogni conseguenza in merito al risarcimento dei danni dedotti.

✓B



Chiedeva quindi la riforma della sentenza, con l'accoglimento delle domande.

Si costituiva la società, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.

La Corte d'appello di Roma, espletata consulenza medico legale per accertare la sussistenza del dedotto danno biologico, con sentenza depositata il 27 giugno 2012, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla s.p.a. a

e per l'effetto condannava la società a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, con il versamento dei relativi contributi; ordinava alla di assegnare al sig. mansioni equivalenti all'inquadramento nel 7° livello Q del c.c.n.l. di categoria; condannava l'appellata a corrispondergli la somma di €.13.134,04, già attualizzata al 31.12.2001, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi dal 1.1.2012 al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la

l s.p.a., affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste la s.p.a con controricorso.

Motivi della decisione

Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.

1.-Con il primo motivo la s.p.a. denuncia una omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), non avendo considerato che il , dopo il trasferimento a Roma nel marzo 2002, aveva continuato a svolgere compiti del tutto affini,



sebbene non identici, a quelli svolti presso la sede di Napoli riguardanti i rapporti con l'AGCOM, limitandosi solo ad evidenziare una generica non equivalenza tra le attività svolte prima e dopo il marzo 2002.

Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

Innanzitutto la ricorrente si limita a riportare un ampio brano della sentenza impugnata, evincendone che la sentenza aveva ritenuto che, anche a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali, i compiti affidati al e dopo il marzo 2002 non fossero equivalenti a quelli svolti in precedenza, anche in base ad una comparazione tra i punti 11-18 del ricorso, con i punti 25 e 26 della memoria di costituzione in primo grado. A tal fine riporta i detti punti da 11 a 18 e da 25 a 26 dei detti atti e taluni brani delle deposizioni testimoniali e

In tal modo la ricorrente demanda alla Corte un accertamento di fatto, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

In secondo luogo, attraverso la riproposizione di alcuni brani delle testimonianze, la ricorrente censura inammissibilmente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie rimesso al giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n.10833, Cass. n.15205\14).

Quanto poi alla parte della censura con cui la e si duole che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato per quale ragione le precedenti mansioni comportassero asserite funzioni di rappresentanza verso l'esterno e maggiore discrezionalità, essendo pacifico che il e continuasse ad occuparsi dei rapporti con l'AGCOM, deve evidenziarsi che la Corte di merito ha chiarito che la stessa e aveva dedotto di aver impiegato il

e
(quadro di 7° livello con funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi, con conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative) nel settore supporto



specialistico, nonché di gestione dei rapporti con la clientela quanto alle linee ADSL, dei relativi reclami della clientela (come dedotto dalla stessa odierna ricorrente a pag.17 del ricorso), di redazione di bozze di lettere firmate dai suoi superiori, dei reclami proposti alla AGCOM sotto il coordinamento di altro quadro, nonché, *autonoma ratio decidendi* non censurata dalla (con conseguente inammissibilità della dogilanza, cfr. *ex alii*, Cass. n. 5902\02; Cass. n. 8990\05; Cass. sez. un. n. 16602\05, Cass. n. 3386\11, Cass. sez.un. 29.3.13 n. 7931), che tra il 2002 ed il 2005 i _____ era rimasto pressoché inattivo, tanto da duolersene sovente con il suo superiore

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto attendibili i testi _____ e nonostante gli stessi avessero avuto un contenzioso per mobbing con l'azienda.

Anche tale motivo è inammissibile.

Deve infatti ribadirsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell'art.115 (e\o 116) c.p.c. (cfr. Cass. n. 12362\06), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione; ne consegue che risulta del tutto estranea al giudizio di legittimità ogni possibilità di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass.



26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass. n. 15205\14).

Ne consegue che laddove deposizioni testimoniali –pur ritualmente portate all'esame del giudice di legittimità attraverso la produzione dei relativi verbali e la loro integrale trascrizione in ricorso (ipotesi non verificatasi nella specie)– affermino e neghino obiettivamente fatti costitutivi di diritti ed esse non siano state affatto esaminate dal giudice di merito, o lo siano state affermando l'esistenza di fatti da tali testimonianze assolutamente esclusi, ovvero l'inesistenza degli stessi da tali testimonianze certamente affermati, la Corte di cassazione può ritenere fondato il motivo proposto ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (ora limitato, per le sentenze impugnate pubblicate dall'11 settembre 2012, all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio dall'art. 54, comma 1, lett.b) del d.l. n. 83\12, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134). Laddove invece tali testimonianze, sempre che siano, a differenza che nel caso di specie, ritualmente sottoposte al giudice di legittimità, comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, ovvero presunzioni (che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, art. 2727 c.c.), il motivo resta inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame compiessivo delle stesse, non essendo consentito a questa Corte di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa" (cfr. Cass. n. 15205\14).

3.- Con il terzo motivo la denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ricostruito la fattispecie in esame in termini di cd. mobbing, non valutando l'evidente mancanza della sistematica reiterazione delle condotte asseritamente illecite e dell'elemento volitivo alto all'emarginazione del proprio dipendente.



Esposta la giurisprudenza di legittimità in materia, ed evidenziato che gli elementi costitutivi del mobbing sono di tipo oggettivo (ripetuti soprusi patiti dalla vittima) e soggettivo (dolo generico e specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore al fine di emarginarlo e di allontanarlo dall'azienda), lamenta che nella specie gli elementi in tesi integranti il mobbing erano stati individuati nell'essere il lavoratore stato inviato a Napoli per coordinare il trasloco di una struttura; l'essere stato convocato per un incontro di lavoro in un giorno di ferie; il diniego di un check up gratuito e di un prestito riservato ai quadri. Che solo da ciò emergeva l'assenza di reiterazione del comportamento datoriale, che le testimonianze e avevano peraltro escluso l'obbligatorietà del check up e la convocazione del durante un giorno di ferie.

Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 1) e 2).

Comunque l'accertamento del mobbing non sembra avere nell'iter logico della sentenza impugnata, autonoma valenza, avendo la Corte distrettuale accertato un demansionamento e condannato la società al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico) conseguenti.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistere, nel comportamento contestato al ricorrente e posto alla base del licenziamento, una valida eccezione di inadempimento rispetto al suo demansionamento, senza considerare il limite della buona fede previsto dalla citata norma per l'opponibilità dell'eccezione.

Lamenta che ammesso e non concesso che il fosse stato lasciato in buona parte inattivo, non gli era consentito, a fronte del pacifico versamento della retribuzione, non presentarsi affatto in azienda (Cass. n.19689\03), comportamento comunque in contrasto con la buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il motivo è inammissibile in quanto censura solo una (peraltro svolta *ad abundantiam*) delle due *rationes decidendi* che sorreggono il *decisum* della sentenza impugnata.

Questa infatti ha in primo luogo ritenuto la massima sanzione sproporzionata rispetto alla condotta contestata ed accertata, sia sotto il profilo soggettivo (basato sulla sostanziale inattività in cui era tenuto il lavoratore, tanto da poter ritenere indifferente la sua presenza per tutto l'orario di lavoro e l'assenza di precedenti disciplinari di sorta), sia sotto il profilo oggettivo (in base alla considerazione che l'inoperosità cui era costretto il dipendente escludeva l'incidenza della mancata presenza per tutto l'orario di lavoro sull'obbligazione fondamentale lavorativa).

Tali considerazioni, a prescindere dalla loro correttezza, non risultano censurate, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Ed invero, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (ex aliis, Cass. sez.un. n. 16602\05, Cass. n. 2811\06, Cass. n. 3386\11, Cass. sez. un. n. 7931\13).

5.- Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi la sentenza impugnata pronunciata in ordine alla eventuale sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Il motivo è infondato, posto che la Corte di merito ha implicitamente esaminato la questione, ritenendo il comportamento contestato passibile solo di una sanzione



conservativa (pag.14 sentenza impugnata), e tale statuizione non
è stata oggetto di censure ad opera della s.p.a.

6.- Il ricorso incidentale condizionato (inerente la legittimità ed efficacia delle procedure elettroniche utilizzate per rilevare le presenze in azienda e la tardività della contestazione disciplinare), resta evidentemente assorbito.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rilgetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno
2015

Il Consigliere est.

dott. Federico Balestrieri

Il Presidente

dott. Giovanni Amoroso

Depositato in Cancelleria
oggi, 25 NOV. 2015



Ufficio Sulla Posta